

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 61

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore SAGGESE)

approvata nella seduta del 29 aprile 2014

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE LEGI-
SLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE CASEINE E
AI CASEINATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E
CHE ABROGA LA DIRETTIVA 83/417/CEE DEL CONSIGLIO**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 2 maggio 2014

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio,

premesso che:

la proposta di direttiva riconosce la necessità di conferire alla Commissione europea poteri delegati e ne stabilisce la procedura di adozione al fine di adattare le disposizioni vigenti in materia di caseine e caseinati all'evoluzione della normativa, in particolare nel settore alimentare. Essa adegua inoltre, laddove necessario, i requisiti di composizione delle caseine alimentari alle corrispondenti norme del *Codex alimentarius*;

essa intende abrogare la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, che prevede il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, e di sostituirla con un testo nuovo;

le ragioni dell'intervento consistono nella necessità di allineare i poteri conferiti alla Commissione europea alla distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra poteri delegati e poteri di esecuzione;

occorre tenere conto degli ulteriori sviluppi della legislazione parallela, in particolare in campo alimentare, con riferimento alla direttiva 2000/13/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari; al regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; al regolamento (CE) n. 882/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali; al regolamento (CE) 1332/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sugli enzimi alimentari e al regolamento (CE) n. 1333/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sugli additivi alimentari;

i prodotti disciplinati dalle direttive in oggetto non sono destinati alla vendita al consumatore finale ma solo a quella tra imprese per la pre-

parazione degli alimenti: è quindi opportuno disciplinare la comunicazione di informazioni sui prodotti per consentire agli operatori del settore alimentare, da un lato di disporre dei dati necessari per l'etichettatura dei prodotti finiti e, dall'altro di evitare che tali prodotti possano essere confusi con altri analoghi non destinati all'alimentazione umana;

è necessario adeguare i requisiti di composizione delle caseine e dei caseinati alimentari a quelli della normativa internazionale per i prodotti alimentari della caseina adottata dal *Codex alimentarius* del 1995, per effetto della quale il tenore massimo di umidità della caseina aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25 per cento al 2 per cento. L'armonizzazione con il *Codex* tende ad offrire agli operatori economici del settore alimentare parità di trattamento sul mercato mondiale ed evitare distorsioni negli scambi;

le disposizioni contenute nella proposta di direttiva in esame appaiono pertanto rispondere all'interesse nazionale, evitando difformità tra la normativa europea a quella prevista a livello internazionale e, quindi, assicurando agli operatori dell'Unione europea maggiore competitività sul mercato globale;

un ulteriore effetto è quello di integrare meglio le norme sulla caseina e sui caseinati nel quadro più ampio della normativa alimentare, con conseguenti vantaggi in termini di chiarezza e semplificazione, anche dal punto di vista dello scambio di informazioni tra imprese. Ciò avviene peraltro senza alcuna incidenza finanziaria sul bilancio europeo ovvero nazionale;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole.

